

## Sentenza del 26/11/2002 n. 477 - Corte Costituzionale Sentenza del 26/11/2002 n. 477 - Corte Costituzionale

### Intitolazione:

Notificazioni - Di atti - A mezzo posta - Decorrenza - Art. 149 del codice di procedura civile e art. 4, comma 3, della L. n. 890/1982 - Violazione artt. 3 e 24 Cost. - Illegittimità costituzionale.

### Massima:

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., il combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma 3, L. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

### Testo:

#### Fatto

1.- La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 2 febbraio 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), "richiamato implicitamente dall'art. 149 del codice di procedura civile, nella parte in cui fa decorrere la notifica dell'atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione".

Il medesimo giudice aveva precedentemente sollevato, nei termini di cui sopra e nel corso dello stesso procedimento, questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile come interpretato dalla giurisprudenza "nel silenzio del dettato normativo". Questione dichiarata manifestamente inammissibile, con ordinanza n. 322 del 2001, non avendo la Corte rimettente "assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale".

Il giudice a quo precisa ora che l'art. 4, comma 3, della legge n. 890 del 1982, nel disporre che "l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione", non lascerebbe spazi interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli effetti della notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante, solo con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale.

Sulla base di tale premessa, il rimettente assume che la disciplina censurata sarebbe lesiva dell'art. 24 della Costituzione in quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente, l'esercizio del diritto di impugnazione a chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notificazione, si avvalga della notificazione a mezzo posta, adempiendo tempestivamente alle formalità previste dall'art. 149 del codice di procedura civile e dalla L. n. 890 del 1982, ma "restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono soltanto strumenti ausiliari dell'Amministrazione della giustizia".

Le norme impugnate - ad avviso del medesimo rimettente - non esprimerebbero, d'altro canto, una regola generale dell'ordinamento, considerato che la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece, alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, così come sarebbe del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per le notificazioni eseguite nell'ambito del contenzioso tributario.

Il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante al rischio del disservizio postale. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 della Costituzione.

2.- Si è costituito in giudizio G. R., ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sottolinea la sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente diversa da quella dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.

Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero nella specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare la certezza del

diritto, per cui l'impugnativa dovrebbe essere esercitata entro precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di difesa del destinatario dell'atto notificato.

La prima delle due esigenze - secondo la stessa parte - potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento alla data di presentazione del ricorso all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre solo ai fini della seconda occorrerebbe avere riguardo al momento della effettiva consegna dell'atto al destinatario.

Siffatta distinzione sarebbe, d'altro canto, ben presente nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio secondo cui gli effetti derivanti dall'operato della Pubblica Amministrazione non possono risolversi nella menomazione del diritto di difesa della parte incolpevole.

Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione al diritto di difesa del notificante, l'interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi - ad avviso sempre della parte privata - che il principio di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 della Costituzione, impone di disciplinare le scadenze temporali del processo stesso in modo da consentire l'agevole esercizio del diritto di difesa.

Il sacrificio del diritto di difesa a favore della rapidità del processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in conseguenza di condotte omissive della parte processuale e non già in relazione a ritardi od omissioni riferibili all'operato della Pubblica Amministrazione, cui il cittadino-attore sia obbligato a rivolgersi.

La disciplina dettata dall'art. 140 del codice di procedura civile e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nell'ambito del contenzioso tributario costituirebbero poi - sempre secondo la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini del giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza.

Conclude dunque la parte per l'accoglimento della questione "e, in subordine, per l'adozione di una sentenza interpretativa del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4 della L. n. 890/1992 (recte: L. n. 890/1982) che consenta un'adeguata tutela del diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante".

#### Diritto

1.- La Corte di Cassazione dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.

Tale disposizione si porrebbe in contrasto sia con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, in quanto esporrebbe il notificante, pur incolpevole, al rischio del disservizio postale, sia con il principio di eguaglianza, in quanto - in materia di notificazioni di atti giudiziari o di ricorsi amministrativi - altre norme dell'ordinamento attribuirebbero invece rilevanza esclusiva alla data di spedizione dell'atto.

2.- In via preliminare, va affermata la proponibilità della presente questione di costituzionalità, in quanto essenzialmente diversa, sia sotto l'aspetto normativo che argomentativo, da quella proposta nello stesso giudizio e dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 322 del 2001.

La questione in esame, infatti, oltre ad avere un oggetto solo parzialmente coincidente con quello della precedente (con la quale veniva impugnato il solo art. 149 del codice di procedura civile), si fonda sulla premessa della impossibilità di una diversa opzione interpretativa e non risulta, dunque, come l'altra, censurabile sotto il profilo della mancata ricerca di una interpretazione alternativa rispetto a quella sospettata di illegittimità costituzionale.

3.- Nel merito la questione è fondata.

3.1.- Il rimettente muove dalla premessa secondo la quale l'inequivoco tenore testuale dell'art. 4, comma 3, della L. n. 890 del 1982 non consentirebbe interpretazione diversa da quella del perfezionamento della notificazione, anche per il notificante, alla data di ricezione del plico da parte del destinatario. Tale premessa - pur opinabile nei termini assoluti in cui è formulata, come del resto dimostra la rimessione della predetta questione interpretativa alle Sezioni Unite da parte di altra sezione della stessa Corte di Cassazione - è, peraltro, conforme ad un orientamento da tempo consolidato del giudice di legittimità e tale, dunque, da poter essere senz'altro assunto a base della presente decisione.

3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di notificazioni

all'estero, che gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongono che "le garanzie di conoscibilita' dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso" ed ha, altresì, individuato come soluzione costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella desumibile dal "principio della sufficienza... del compimento delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante" (sentenza n. 69 del 1994).

Principio questo che, per la sua portata generale, non puo' non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di un'attivita' riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e che, percio', resta del tutto estranea alla sfera di disponibilita' del primo.

In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attivita' di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilita' del notificante medesimo.

Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed e' appena il caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilita' di una scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta affermata dalla stessa L. n. 890 del 1982, laddove all'art. 8 prevede, secondo l'interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di mancanza, inidoneita' o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego presso l'ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza. Confermandosi in tal modo la necessita' che le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma 3, della L. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziche' a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.